



# Comune di Caino

*Provincia di Brescia*

**DETERMINAZIONE N. 191**  
**Data di registrazione 29.09.2021**

**COPIA**

**Oggetto :**

**ATTIVAZIONE PROCEDURA SCORRIMENTO DI GRADUATORIE  
DI ALTRI ENTI.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 18.02.2021 “Attribuzione della Responsabilità Ufficio Personale (Parte Giuridica) al Segretario Comunale;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti dei Responsabili di Servizio del Comune di Caino;
- il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Caino n. 44 del 25.11.2002;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 02.04.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il biennio 2021/2023;

VISTI:

- l’art. 165, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei Responsabili di servizio;

- la deliberazione di G.C. n. 45 del 26.07.2021 di approvazione del Piano della Performance triennio 2021-2023;
- la deliberazione di G.C. n. 93 del 26.10.2020 di approvazione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità Triennio 2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 22.02.2021, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare una modifica al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, nonché alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale (dando atto che quest'ultima è negativa) ed alla programmazione dei fabbisogni di personale che prevede, fra l'altro, la copertura nell'anno 2021 di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire presso l'Area Tecnica;

DATO ATTO CHE sono intervenuti il D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021 e il D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 che hanno apportato alcune modifiche in materia di modalità di espletamento delle procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione;

PRECISATO CHE è volontà dell'Amministrazione comunale verificare la disponibilità di graduatorie vigenti ai sensi del Regolamento comunale subordinatamente all'esito negativo dell'esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 189 del 27.09.2021, è stato avviato il procedimento per la copertura nell'anno 2021 di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire presso l'Area Tecnica, mediante il ricorso alla procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- con nota prot. n. 5867 in data 28.09.2021, l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, Polis R.L., ha comunicato, ai sensi dell'art. 34-bis del citato D.Lgs. 165/2001, l'assenza, negli elenchi regionali, di personale in disponibilità compatibile con il profilo richiesto dal Comune di Caino, da collocare presso l'Area Tecnica;
- si è in attesa di riscontro, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, in merito all'esistenza di personale in disponibilità per tale profilo professionale;

DATO ATTO che, come previsto dalla sopra citata deliberazione n. 11 del 22.02.2021 di modifica del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023, l'Ente intende avvalersi, per ragioni di economia procedimentale e di efficienza, della facoltà di non avvalersi della mobilità volontaria ex art. 30 Tuel (ai sensi dell'art. 3 comma 8 D.L. n. 56/2019 e del D.L. n. 80/2021);

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 17, comma 1-bis del D.L. n. 162/2019 che consente di derogare all'art. 91 comma 4° del Tuel;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, in particolare:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013, che stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;
- il Capo III del D.Lgs. n. 81/2015;
- il Capo I del Titolo V del CCNL 28/05/2018;

VISTI, inoltre:

- l'art. 9 della L. n. 3/2003, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della L.n. 400/1988;

- l'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25/02/2004, che precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (...), possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente, in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001;
- le interpretazioni più estensive della Giurisprudenza del Consiglio di Stato, del TAR Veneto, Sentenza n. 864/2011, e del TAR Basilicata, Sentenza n. 574/2011, che, premiando l'autonomia amministrativa, come pure gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, consentono tali assunzioni anche attraverso un accordo successivo tra amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la cat. professionale richiesti nel posto da ricoprire corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare;
- il parere del 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione, né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi; di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una delibera adottata dalla Giunta Comunale che approvi l'accordo fra le due amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria approvata da una di esse;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, in particolare l'art. 2, che stabilisce che *"in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo... che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria..."*;

TENUTO CONTO che, come anche ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, e da un parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 124/2013), l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria stessa, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura alla indizione della procedura concorsuale; l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, infatti, trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA inoltre la direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTI l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in ordine alla validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, prevedendo che le stesse rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di loro pubblicazione;

CONSIDERATO, pertanto, di poter fronteggiare i bisogni di personale, individuando il personale stesso sulla base di graduatorie di selezioni pubbliche in corso di validità, così come previsto dalla sopracitata normativa e giurisprudenza in materia;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 85/2020;

RICHIAMATO il Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.06.2020;

VISTO l'avviso di avvio della procedura per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Comuni allegato alla presente;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere, in conseguenza all'approvazione delle modifiche al Piano Triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 11/2021, all'attivazione della procedura dello scorrimento delle graduatorie di altri Enti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'utilizzo graduatorie approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.06.2020, al fine di procedere all'assunzione di un Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, dando atto che la seguente procedura è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica nel termine di 45 giorni dall'invio della nota di Polis R.L. comunicati di avere personale in disponibilità;
3. di dare atto che Polis R.L. ha comunicato, con nota prot. n. 5867 in data 28.09.2021, l'assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità;
4. di approvare l'avviso di avvio della procedura per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Comuni allegato alla presente;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
6. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Caino e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Bandi di Concorso" di Amministrazione Trasparente;
7. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Caino, 29.09.2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli

**OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI.**

**Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 74 dal D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Caino, lì 29.09.2021

Il Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to Pedersoli Nadia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.  
(Reg. Pubbl. n. )

Caino,

Il Messo Comunale  
F.to Fausti Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Daniela Zanardelli



# COMUNE DI CAINO

## Provincia di Brescia

Prot.

Caino,

Ai Comuni  
della Provincia di Brescia

### AVVISO PER UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI ALTRI ENTI

VISTO il Piano del Fabbisogno del personale 2021-2023, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2021;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.06.2020;

VISTA la necessità di assumere un Istruttore Tecnico, Categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato;

#### SI INVITANO

1. i Comuni che hanno graduatorie disponibili per la categoria ed il profilo professionale sopra indicati, a manifestare la volontà in merito all'utilizzo della propria graduatoria concorsuale da parte del Comune di Caino;
2. la manifestazione di interesse dovrà pervenire **entro le ore 10.00 del giorno 28.10.2021** tramite PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.caino.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.caino.bs.it)



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela Zanardelli